

quale presidente della commissione di collaudo del " [REDACTED]

La Corte d'appello ha dichiarato l'infondatezza dell'originaria domanda del [REDACTED] sul presupposto che l'art. 5 del regolamento sull'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti di Roma Capitale (delibera n. 265 del 2001 della giunta municipale del Comune di Roma) e il contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti del Comune di Roma del 23 dicembre 2010 – che il giudice di primo grado aveva posto a base del riconoscimento degli emolumenti in favore del [REDACTED] – fossero illegittimi.

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il [REDACTED] con ricorso affidato a sei motivi, illustrato con memoria.

Roma Capitale resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36 Cost., del d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL del personale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali, nonché del Contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti del Comune di Roma del 23 dicembre 2010.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione perplessa e incomprensibile.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL del personale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali, nonché dell'art. 5 dell'Allegato E alla legge n. 2248 del 1865.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione



del d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL del personale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 101 c.p.c.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in via subordinata, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 3 Cost., 91 e 92 c.p.c.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono infondati.

3. La Corte territoriale ha rilevato come le disposizioni del contratto collettivo integrativo, nonché quelle contenute nel regolamento approvato con delibera di giunta del Comune di Roma, nel prevedere compensi aggiuntivi per le attività del tipo di quelle svolte dall'odierno ricorrente, si ponessero in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, fissato nell'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 e recepito nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti del Comparto enti locali.

La Corte d'appello ha infatti escluso che le attività svolte dal ██████████ fossero riconducibili a quelle per le quali la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale consentono deroghe al principio di onnicomprensività.

Quanto al fatto che, per tali attività, deroghe fossero previste dalla contrattazione decentrata e dalla delibera di giunta, la sentenza impugnata le ha ritenute illegittime, alla luce del disposto dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n.165 del 2001.

3.1. Così riassunto il contenuto della sentenza impugnata, è anzitutto da escludere che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, peraltro genericamente dedotto, atteso che la motivazione, ampia e analitica,



espone in modo coerente i passaggi che hanno condotto il giudice di secondo grado alla decisione finale.

3.2. Essa si profila poi anche conforme a diritto, poiché la contrattazione integrativa non può derogare, nella materia dei vincoli finanziari, alla contrattazione nazionale e alle disposizioni imperative di legge: in tal caso, anzi, le disposizioni della contrattazione integrativa sono nulle e sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. (art. 40, comma 3-*quinqüies*, del d.lgs. n. 165 del 2001).

In tal senso è la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24807 del 18/08/2023, Sez. L, Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021, Sez. L, Ordinanza n. 32264 del 10/12/2019), in base alla quale, così come sono giustificate le azioni di ripetizione esercitate dall'Amministrazione finalizzate al recupero delle erogazioni indebite, parimenti sono infondate le pretese e economiche dei lavoratori, fondate su simili invalide disposizioni.

3.3. Alle stesse conclusioni deve giungersi per il regolamento approvato dalla Giunta del Comune di Roma nel 2001, che ha poi ispirato la contrattazione integrativa.

Il ricorrente sostiene nel terzo motivo, anch'esso peraltro affetto da una certa genericità e promiscuità di censure, che le norme dettate da tale regolamento costituiscono lo sviluppo di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, in particolare nell'art. 20, commi 4 e 5, del CCNL del 2010, ove è previsto che le risorse acquisite in esito all'applicazione del principio di onnicomprensività sono destinate a valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente.

Si tratta di una lettura che non può essere condivisa, poiché le norme della contrattazione collettiva richiamate dal ricorrente si limitano a indicare la provvista finanziaria della retribuzione dirigenziale, ma intanto quelle risorse possono essere destinate a remunerare gli incarichi espletati in quanto ciò non si ponga in contrasto con il principio di



onnicomprendività contenuto nella legge statale e in altre parti della contrattazione nazionale, non avendo esse il potere di derogarvi.

Quanto alla violazione dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, non è chiaro se il ricorrente censuri l'esercizio in sé del potere di disapplicazione o le ragioni di tale esercizio.

In ogni caso, va ricordato che il potere del giudice ordinario di disapplicazione dell'atto illegittimo previsto dagli artt. 4 e 5, legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, concerne solo gli atti amministrativi a contenuto non normativo, quale che sia la sfera dei destinatari (regolamenti, atti amministrativi generali, provvedimenti ecc.), mentre tale disciplina è inapplicabile agli atti di normazione secondaria, ai quali si applicano i principi che regolano l'atto legislativo e la gerarchia delle fonti.

Per gli atti a contenuto normativo, qual è un regolamento comunale che intende disciplinare la retribuzione dei dirigenti del Comune, la disapplicazione che opera in caso di loro contrasto con il contenuto di fonti sovraordinate è quella che si fonda sull'art. 4 delle disp. prel. c.c. (v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1342 del 20/01/2011, che appunto parla di ordinaria disapplicazione per illegittimità).

3.4. Neppure può trovare accoglimento la censura mossa con il quinto motivo, fondata sulla asserita violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.

Tale previsione vieta al giudice di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, se non previa sua sottoposizione al contraddittorio delle parti, solo quando si tratti di una questione nuova in senso proprio, quando cioè il tema che ne forma oggetto non sia mai entrato nel processo.

Non si ricade invece nella fattispecie dell'art. 101, secondo comma, c.p.c. quando la questione abbia fatto rituale ingresso nel processo attraverso le deduzioni delle parti e sia semplicemente presa in esame dal giudice da un



angolo visuale diverso, attraverso l'applicazione di norme diverse da quelle eventualmente invocate dalle parti.

Come più volte osservato da questa Corte, nel procedimento civile sussiste una violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata *ex abrupto* sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, e non quando il giudice pronunci sull'eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio *iura novit curia*, le norme disciplinatrici della fattispecie (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012). Più in generale, poi, va rammentato che la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di *error in iudicando*, ovvero di *error in iudicando de iure procedendi*, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026, Sez. 1, Sentenza n. 10384 del 30/04/2018).

Nel caso di specie, come emerge chiaramente dai contenuti della pronuncia di primo grado, riportati nella sentenza d'appello e non contestati, la questione della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e delle sue fonti era presente nel processo sin dal suo avvio, e anzi ne costituiva l'oggetto. Inoltre, Roma Capitale aveva riproposto la questione con i primi due motivi d'appello e il ■■■■■■■■■■ vi aveva replicato.



Ne discende che la Corte territoriale, ravvisando l'illegittimità della contrattazione integrativa e del regolamento comunale, in applicazione dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001 non ha adottato una decisione a sorpresa su un tema nuovo rilevato d'ufficio, ma si è limitata a esercitare i suoi ordinari poteri, in ossequio al principio *iura novit curia*.

4. Il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

La Presidente

Caterina Marotta

